



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo (quale sostituto in periodo feriale del giudice assegnatario della causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato),

-visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in corso di causa in data 13.8.2015 dai ricorrenti Micacchioni Gianni, Berardinelli Luca e Pirocchi Matteo;

-letti gli atti di causa;

-rilevato che gli istanti, docenti precari e abilitati nella classe di concorso A019, per aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'esito della frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (cd. TFA), lamentano l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento e l'impossibilità di presentare domanda di immissione, che è loro negata, attualmente ai sensi del DM 235/2014, per la mancata pregressa presentazione di domanda con riserva, con conseguente mancata presenza nel sistema informatico, che costituisce l'unica modalità possibile di presentazione della domanda ai sensi del medesimo DM.;

-rilevato, altresì, che i ricorrenti prospettano un pregiudizio imminente ed irreparabile alla luce dell'intervenuta normativa riguardante il piano straordinario di stabilizzazione (Parlamento italiano Atto Camera n. 2994-Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con delega al riordino delle disposizioni legislative vigenti"), situazione che ha indotto i ricorrenti a formulare richiesta di adozione di provvedimento d'urgenza in corso di causa e *inaudita altera parte*;

-considerato che le circostanze evidenziate dai ricorrenti impongono di provvedere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. *inaudita altera parte*, in quanto i tempi

occorrenti per la instaurazione del contraddittorio non consentirebbero, in caso di accoglimento del ricorso, di ottenere l'inserimento in graduatoria in tempo utile per un'eventuale immissione in ruolo nell'ambito del recente piano straordinario di assunzione dei docenti inclusi nelle suddette graduatorie ad esaurimento;

ritenuto

-allo stato e riservata in ogni caso una più compiuta valutazione nel merito della fattispecie all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, che la esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento risulta illegittima, così come statuito in numerosi precedenti emessi in analoghe controversie;

-che, in particolare, l'illegittimità deriva dal fatto che, in base alla complessiva normativa in materia, gli abilitati TFA ammessi ai medesimi TFA per la ripresa e il completamento del percorso abilitante iniziato come SSIS vanno equiparati agli abilitati SSIS ed hanno, come tali, diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti (nel senso dell'equivalenza connessa alla piena assimilabilità delle due categorie sotto il profilo sia della provenienza che curriculare, cfr. sentenza TAR Lazio 5912/2014);

-che l'accesso in questione non può ritenersi precluso dal mancato pregresso inserimento con riserva, posto che nessuna norma contenuta in fonte primaria imponeva in via generalizzata tale domanda, prevista unicamente, ex art 1 comma 605 lett. C) legge 296/1996, per gli scritti al corso SIIS 2007/2008;

-che, in sostanza, il DM 235/2014, e negli stessi termini precedentemente il DM 572/2013, laddove consente l'inserimento degli abilitati TFA già iscritti alle SSIS solo a condizione del pregresso inserimento con riserva pone un presupposto non previsto da fonte primaria e in contrasto con la suddetta

equiparazione agli abilitati SSIS come desumibile dalla complessiva normativa in materia;

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, letti gli artt. 700 e 669 *sexies e ss.* c.p.c., così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso *inaudita altera parte* e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento relativa al personale docente per il triennio 2014-2017 tenuta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo per la classe di concorso A019 e ordina all'amministrazione scolastica resistente di procedere, in via di urgenza, all'inserimento dei ricorrenti nella predetta graduatoria, consentendo loro di accedere al servizio web "istanze on line";
- 2) Fissa per la comparizione delle parti dinanzi al giudice assegnatario, dott.ssa Daniela Matalucci, l'udienza del 16.9.2015, ore 9,30, mandando parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 1.9.2015 e invitando parte resistente a costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza.

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di eventuali controinteressati già inseriti o aspiranti all'inserimento nelle graduatorie provinciali vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 per la classe di concorso A019, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area

tematica a ciò demandata.

autorizza

con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, con le modalità proposte nel medesimo ricorso, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito;

Si comunichi.

Teramo, 17.8.2015

Il giudice

dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo

TRIBUNALE DI TERAMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

18 AGO. 2015

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO

Dott. Daniela Zecca

Zecca

Copia conforme all'originale

Teramo, 20/08/2015



**Il Cancelliere
Assistente Giudiziario
Lorena Di Lorenzo**